

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1791

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori BONANSEA, ELLERO, ZACCAGNA, PAINI,
LAURIA e FORCIERI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 1995

**Disciplina dei comandi e dei distacchi di dipendenti delle
pubbliche amministrazioni e del settore privato presso
i senatori della Repubblica ed i deputati**

ONOREVOLI SENATORI. - Nella prassi parlamentare sono ormai a regime le norme previste dalla legge 26 novembre 1993, n. 482, recante la disciplina dei comandi e dei distacchi di dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del settore privato presso i Gruppi parlamentari.

Sembra opportuno prevedere anche per i singoli parlamentari la facoltà di richiedere di avvalersi di un collaboratore dipendente da una pubblica amministrazione o da un datore di lavoro del settore privato, ovviamente ponendo a carico del richiedente tutti gli oneri conseguenti.

Le norme proposte ricalcano il testo della legge menzionata e consentono ai parlamentari di avvalersi dell'opera di una persona di fiducia, la quale conserverebbe il

proprio posto senza gravare economicamente sul proprio datore di lavoro - privato o pubblico che sia - per un massimo di cinque anni, anche non consecutivi.

Com'è noto, il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati hanno da tempo previsto - con autonome determinazioni, diverse nella disciplina, ma analoghe nella finalità - forme di contributo, erogate per il tramite dei Gruppi parlamentari, volte a compensare le spese per attività di ricerca, consulenza e collaborazione a beneficio dei singoli parlamentari.

Con tale normativa si intende ulteriormente disciplinare e finalizzare la figura del collaboratore parlamentare, consentendo l'utilizzo di personale con specifiche conoscenze amministrative.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È autorizzato il comando di non più di un dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, presso ciascun componente del Parlamento che ne faccia richiesta diretta ad una delle predette amministrazioni, allo scopo di svolgere attività di ricerca, di collaborazione e di consulenza connesse al lavoro parlamentare.

2. La durata del comando coincide con la durata della legislatura nel corso della quale è stata inoltrata la richiesta.

3. La pubblica amministrazione alla quale è stata avanzata la richiesta dispone il comando con il consenso dell'interessato, previo parere favorevole del Dipartimento della funzione pubblica.

4. Il comando non può essere richiesto per i magistrati ed i docenti universitari.

5. La richiesta del comando è rinnovabile. Il comando presso i componenti del Parlamento non può avere una durata superiore ai cinque anni, anche non consecutivi, non è cumulabile con aspettative o permessi sindacali e può cessare anticipatamente per restituzione all'amministrazione di appartenenza.

6. Il personale comandato non può conseguire promozioni se non per anzianità, nè il comando può costituire titolo di preferenza per la progressione in carriera ovvero per il trasferimento ad altra sede nonchè per la destinazione ad altre funzioni.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai dipendenti del settore privato distaccati presso i componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei

deputati; il distacco è disposto dal datore di lavoro che intenda aderire alla richiesta del parlamentare, previo consenso dell'interessato.

Art. 3.

1. Tutti gli oneri, diretti e riflessi, derivanti dalle prestazioni dei dipendenti comandati e distaccati ai sensi degli articoli 1 e 2, ivi compresi la retribuzione e gli altri compensi a loro erogati, sono a carico dei parlamentari richiedenti. Questi ultimi dovranno versare mensilmente la somma complessiva corrispondente alla pubblica amministrazione o al datore di lavoro da cui proviene il dipendente comandato o distaccato. I versamenti e gli accantonamenti previsti dalle leggi vigenti saranno effettuati a cura della pubblica amministrazione e del datore di lavoro stessi.

2. Il comando ed il distacco non comportano in nessun caso variazioni nel trattamento stipendiale e nel regime previdenziale di provenienza.